

Premesso che:

- con convenzione in data 28.09.1976, rep.n. 10531 del Notaio Dott. Pietro Pellizzari di Motta di Livenza (TV) registrato a Treviso il 15.10.1976 n. 4269 mod. 71 M Pubblici, (di seguito “Convenzione”), il Comune di Treviso ha concesso alla ditta “Impresa Eugenio Grassetto S.p.A”, l’area all’interno del Lotto 1 - Monigo del P.E.E.P., costituendo sulla medesima diritto di superficie per la durata di 99 anni;
- l’art. 10 della convenzione prevede la cessione dell’alloggio, subordinando la medesima alla determinazione del relativo prezzo di vendita, non limitato alla cessione iniziale tra il costruttore e il primo acquirente, ma altresì permanente su tutti i successivi passaggi di proprietà dell’alloggio;
- il medesimo articolo stabilisce che il prezzo dovrà essere determinato sulla base del prezzo di prima cessione, aggiornato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, tenuto conto di una percentuale di deprezzamento calcolata sulla base dell’età dell’edificio e secondo una tabella;

Rilevato che con atto di compravendita (*omissis*) ha acquistato l’alloggio con garage, sito in Comune di Treviso, (*omissis*), identificato catastalmente al N.C.E.U. (*omissis*);

Atteso che:

- con istanza (*omissis*) ha presentato richiesta al Comune di determinazione del prezzo di vendita dell’alloggio, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione;
- nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l’attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati così come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/00, allegata all’istanza;

Accertato che il prezzo di prima cessione dell’alloggio comprensivo del garage, è pari (*omissis*) pari ad (*omissis*), IVA esclusa, come risulta dall’atto di compravendita datato (*omissis*), agli atti presso lo scrivente Settore;

Preso atto che il valore attuale dell’alloggio, (*omissis*) è stato determinato in complessivi (*omissis*) IVA esclusa, calcolato secondo le modalità fissate dall’articolo 10 della convenzione citata nelle premesse, di cui all’allegato “A”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 83 del 05.12.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare la vendita dell’alloggio (*omissis*), di proprietà (*omissis*), censito al N.C.E.U.: Comune di Treviso, (*omissis*), al prezzo massimo di (*omissis*) IVA esclusa, calcolato secondo le modalità fissate dall’articolo 10 della convenzione citata nelle premesse, di cui all’allegato “A”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare il presente provvedimento ai richiedenti l’istanza e per conoscenza al Servizio Patrimonio.

Il Dirigente del Settore
Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
Arch. Roberto Bonaventura
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile Procedimento: arch. Luca Tortora

Responsabile Istruttoria: arch. Elisa Martini